

COMUNE DI MORIMONDO



G. C. Numero 12 del 16/02/2016

Oggetto: Area pedonale di via Roma. Stipula di contratto di comodato gratuito. Provvedimenti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI addì SEDICI del mese di FEBBRAIO

alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PRESENTI

MARELLI MARCO NATALE	SINDACO	SI
SPELTA MAURIZIO	VICE SINDACO	SI
BANDECCHI DONATOPAULO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott. GIOVANNI SAGARIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dottor MARELLI MARCO NATALE - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 16/02/2016

Oggetto: Area pedonale di via Roma - Stipula di contratto di comodato gratuito. Provvedimenti

Il Sindaco riferisce: “Nell’ambito delle iniziative di riqualificazione urbana e valorizzazione del capoluogo di Morimondo, recentemente si sono realizzati lavori di nuova pavimentazione della via Roma nel tratto tra l’antico arco d’ingresso e l’incrocio con la via Matteotti.

A seguito di tale intervento si ritiene opportuno confermare l’uso pubblico della porzione di terreno urbano posta in Morimondo in via Roma e identificata al N.C.E.U. al foglio 7 mappale 44 (parte) della superficie di mq. cinquanta circa, di proprietà dei fratelli Roccio Angelo, Giuseppe e Giovanni Battista.

Tale area di fatto è di uso pubblico ed è utilizzata per il transito e la circolazione dei pedoni per accedere al centro storico del capoluogo.

Nelle immediate adiacenze , lungo la scarpata di via Roma, si trova un terreno della superficie di circa mq. 410 – classificato bosco ceduo – censito al N.C.E.U. al foglio 7 mappale 30, di proprietà dei medesimi fratelli Roccio, che si trova incluso tra la via Roma e la via Giramo; si ritiene opportuno proporre alla medesima proprietà che sia il Comune a provvedere alla regolare manutenzione ed al taglio dell’erba .

Nei giorni scorsi si è tenuto presso gli uffici comunali un incontro tra le parti che in linea di massima hanno accettato la proposta che dovrà essere formalizzata con un atto di comodato gratuito della durata di anni quindici”

LA GIUNTA COMUNALE

Dopo breve esame e discussione

Udita ed approvata la relazione del Sindaco

Visto lo schema di contratto di comodato gratuito allegato alla presente deliberazione;

Visti gli articoli del Codice Civile 1803 e seguenti in materia di comodato;

Preso cognizione dei qui uniti pareri espressi in ordine alla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Attesa la propria competenza a provvedere in ordine al presente argomento ai sensi del combinato disposto dagli articoli 48 e 107 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1) per i motivi in premessa, di stipulare , con i fratelli Roccio Angelo, Giuseppe e Giovanni Battista residenti in Morimondo , un contratto di comodato gratuito per i seguenti terreni:

a) porzione di terreno urbano posta in Morimondo in via Roma e identificata al N.C.E.U. al foglio 7 mappale 44 (parte) della superficie di mq. cinquanta circa-----

b) terreno agricolo della superficie di circa mq. 410 – classificato bosco ceduo – censito al N.C.E.U. al foglio 7 mappale 30-----

e meglio precisati in premessa , per anni quindici con decorrenza dal 01/03/2016 , in applicazione degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile ;

2) di approvare contestualmente lo schema di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;

3) demandare agli Uffici ogni adempimento conseguente.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma IV del D. Lgs 267/2000;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Morimondo, lì 16/02/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Rejna Giorgio

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Oggi

Nella Residenza Municipale di MORIMONDO, tra:

Da una parte:

Rejna Giorgio, Responsabile dell'Area dei servizi Amministrativi, nato a Milano il 01/03/1957, domiciliato per la sua carica presso il comune di Morimondo, piazza Municipio 1, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art.107 comma 3 lettera c) e 109 ultimo comma del Decreto legislativo 267/2000, in nome e per conto del comune di Morimondo, codice fiscale 82003090154, partita IVA 07180060159, che nel contesto del presente atto sarà chiamato per brevità anche **“Comune”**.

Dall'altra parte:

- ROCCIO GIOVANNI BATTISTA nato a Morimondo il 13/12/1931 ed ivi residente, codice fiscale RCC GNN 31T13 D033 U

- ROCCIO GIUSEPPE nato a Morimondo il 01/06/1938 ed ivi residente, codice fiscale RCC GPP 38H01 D033 H

- ROCCIO ANGELO nato a Morimondo il 12/06/1940 ed ivi residente, codice fiscale RCC NGL 40H12 D033 W

che nel contesto del presente atto saranno chiamati anche per brevità **“Comodanti”**

PREMESSO che:

1) i comodanti sono comproprietari di:

a) una porzione di area urbana sita nel comune di Morimondo censita al NCEU del comune di Morimondo al foglio 7 mappale 44 parte

b) un appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di Morimondo, censito al catasto terreni al foglio 7 mappale 30 qualità bosco ceduo della superficie di circa mq. 410 reddito domenicale 0,85 reddito agrario 0,13

2) il Comune intende utilizzare una parte – pari a circa metri quadrati cinquanta - della porzione di terreno urbano posto in Morimondo, via Roma, di proprietà dei

comodanti e meglio specificato nel precedente punto 1 a) e l'appezzamento di terreno agricolo specificato nel punto 1b):

3) è interesse del Comune che la porzione di terreno urbano di cui al punto 1 a) sia considerata area di uso pubblico destinata alla libera circolazione dei pedoni, come di fatto avviene da tempo;

4) è interesse del Comune che l'appezzamento di terreno agricolo di cui al punto 1 b) sia destinato a verde pubblico;

5) il Comune è disponibile ad assumere la custodia e la buona conservazione dei beni oggetto del presente contratto

in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/02/2016

Tutto ciò premesso fra le parti:

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2) I **comodanti** concedono in godimento al comune di Morimondo , che accetta, una parte della porzione di area urbana sita nel comune di Morimondo censita al NCEU del comune di Morimondo al foglio 7 mappale 44 parte, della superficie di circa metri quadrati cinquanta ed evidenziata nella planimetria allegata al presente contratto;

3) Tale superficie sarà esclusivamente utilizzata come area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni.

4) Il Comune si impegna ad eseguire a propria cura e spese i lavori di pavimentazione dell'area di cui al numero 2) senza nulla richiedere ai comodanti.

5) Il Comune si obbliga all'ordinaria manutenzione ed al periodico sfalcio dell'erba dell'appezzamento di terreno agricolo di cui al foglio 7 mappale 30 meglio precisato in premessa, senza alcun onere economico né presente né futuro a carico dei comodanti

6) I beni vengono concessi in godimento per la superficie censuaria sopra risultante, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che il Comune dichiara di ben conoscere;

7) Il Comune si impegna a custodire i beni con la diligenza di cui all'art. 1804 Codice Civile, si impegna inoltre a vigilare sui terreni dati in godimento affinché sia rispettato ogni diritto della proprietà e non vengano su questo o sui suoi margini effettuati scarichi di materiali di rifiuto di qualsiasi natura e a non modificarne confini e passaggi.

8) Il rapporto ha carattere assolutamente precario , in quanto nulla sarà dovuto al Comune comodatario per la custodia, e nulla sarà dovuto per il godimento;

9) La presente convenzione ha durata di anni QUINDICI dal 01/03/2016 e cioè fino al 28/02/2031. A tale data pertanto senza bisogno di disdetta alcuna ,il Comune lascerà libero il terreno in oggetto.

10) Le parti convengono che sarà facoltà dei proprietari richiedere in ogni momento del contratto, mediante comunicazione da recapitare con tre mesi di anticipo, la riconsegna di tutti o di parte dei beni immobili oggetto del presente contratto. Da parte dei comodanti nulla potrà essere richiesto al Comune al momento del rilascio dei terreni.

11) Il Comune non potrà sub concedere a terzi il godimento dei terreni per nessun titolo o ragione né potrà altresì cedere ad altri direttamente o indirettamente il presente contratto

12) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni di cui gli art. 1803 e seguenti del Codice Civile;

13) Il presente contratto di comodato gratuito sarà registrato in caso d'uso, a richiesta dell'interessato, che dovrà assumersi le relative spese.

Morimondo lì...

I COMODANTI

COMUNE DI MORIMONDO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Marelli Marco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 11/03/2016 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giovanni Sagaria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
--

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Sagaria

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- ☐ IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- ☐ Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Morimondo 16/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dottor Giovanni Sagaria